Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 gennaio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *ottobre* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *dicembre* 1957
registro n. 48 *Esercito, foglio n* 325

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

BENIGNO Salvatore fu Stefano, da Belmonte Mezzagno (Palermo), classe 1902, soldato compagnia arditi « Toselli ». — Ardito di un reparto d'assalto, avuto l'ordine di rioccupare colla sua compagnia un caposaldo, scalava di slancio un'amba occupata del nemico che fugava a colpi di bombe a mano. Nell'impeto della lotta cadeva ferito. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

MARMOCCHI Idalgo fu Oreste e di Cantelli Angiolina, da Malalbergo, (Bologna), classe 1909, caporale maggiore, compagnia arditi « Toselli ». — Ardito di un reparto d'assalto, avuto l'ordine di rioccupare colla sua compagnia un caposaldo, scalava di slancio un'amba occupata dal nemico che fugava a colpi di bombe a mano Nell'impeto della lotta cadeva ferito — Amba Alagi, 8 maggio 1941

REBUZZINI Lorenzo di Luigi e fu Ruggeri Giovanna, da Valletaleggio (Bergamo), classe 1910, vice capo squadra m.v.s.n. XIV battaglione camicie nere « M » — Partecipava all'attacco di munitissime posizioni nemiche e con pochi raggiungeva l'obbiettivo. Durante i giorni successivi rintuzzava numerosi e furiosi contrattacchi del nemico Durante un accerchiamento col comandante del suo battaglione ed altri si slanciava all'assalto delle armi in postazione che avevano colpito a morte il comandante di gruppo e molti legionari, e in quattro ore di furibonda mischia a corpo a corpo le smantellava riuscendo ad aprirsi un varco a colpi di bombe a mano ed a ricongiungersi coi suoi Fulgido esempio di eroismo e sprezzo del pericolo — Osservatorio quota 192 (Russia), 14-17 dicembre 1942

SOTGIU Angelo di Angelo e di Zucca Maddalena, da Tresnuraghes (Nuoro), classe 1899 soldato compagnia arditi « Toselli » — Ardito di un reparto d'assalto, avuto l'ordine di rioccupare colla sua compagnia un caposaldo, scalava di slancio un'amba occupata del nemico che fugava a colpi di bombe a mano, nell'impeto della lotta cadeva ferito — Amba Alagi 8 maggio 1941.

(7076)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1957, n. 1292.

Adesione alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — ANDREOTTI — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire

Les gouvernements signataires de la présente Convention,

Convaincus que l'adoption de règles communes concernant l'importation des echantillons de marchandise de toute espèce, qu'il s'agisse de produits naturels ou d'articles manufacturés, et du matériel publicitaire facilitera l'expansion du commerce international,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Définitions

Pour l'application de la présente Convention:

a) Le terme « droits à l'importation » désigne les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;

b) Le terme « personnes » désigne les personnes physiques ou morales;

c) Les références au territoire d'une Partie contractante visent son territoire métropolitain et tout autre territoire que cette Partie contractante représente sur le plan international et auquel s'étend l'application de la Convention, conformément à l'article XIII.

Article II

Exonération des droits à l'importation des échantillons de valeur négligeable

1. Chaque Partie contractante exonérera des droits à l'importation les échantillons de marchandises de toute espèce importés sur son territoire, à la condition qu'ils n'aient qu'une valeur négligeable et ne puissent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de l'espèce représentée par les échantillons en vue de leur importation. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, les autorités douanières du territoire d'importation pourront tenir compte de la valeur de chaque échantillon considéré individuellement ou de la valeur totale de tous les échantillons faisant partie d'un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même expéditeur à des destinataires différents ne sera pas totalisée pour l'application du présent paragraphe, alors même que ces envois seraient importés simultanément.

2. Les autorités douanières du territoire d'importation pourront exiger que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits à l'importation conformément au paragraphe 1 du présent article, les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillons.

Article III

Admission d'autres échantillons en franchise temporaire des droits à l'importation

1. Pour l'application du présent article, le terme « échantillons » désigne les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à la condition:

a) qu'ils appartiennent à une personne établie à l'étranger et qu'ils soient importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire d'importation, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées de l'étranger;

b) qu'ils ne soient ni vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'importation;

c) qu'ils soient destinés à être réexportés en temps utile, et

d) qu'ils soient susceptibles d'être identifiés lors de leur réexportation; à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.

2. Les échantillons passibles de droits à l'importation, importés du territoire d'une Partie contractante, avec ou sans l'intervention d'un voyageur de commerce, par des personnes établies sur le territoire d'une Partie contractante quelconque seront admis en franchise temporaire des droits à l'importation sur le territoire de chacune des Parties contractantes moyennant consignation du montant des droits à l'importation et des autres sommes éventuellement exigibles ou engagement cautionné garantissant leur paiement éventuel. Les sommes consignées (à l'exception de celles qui pourraient être exigées en vertu de l'article VI de la présente Convention) ne devront pas cependant dépasser le montant des droits à l'importation majoré de 10 pour 100.

3. Pour bénéficier des facilités prévues par le présent article, les personnes intéressées devront se conformer aux lois et règlements édictés en la matière par les autorités du territoire d'importation et aux formalités douanières en vigueur dans ce territoire. En ce qui concerne les matériels industriels et agricoles et les véhicules de transport dont la valeur en douane excède 1.000 dollars des Etats-Unis (ou leur contrevaleur en une autre monnaie), les importateurs pourront être tenus de déclarer les lieux de destination de ces matériels et véhicules; en outre, ils pourront être invités, par les autorités douanières du pays d'importation, à faire la preuve, à tout moment, que ces matériels ou véhicules se trouvent dans les lieux déclarés. Les autorités douanières du pays d'importation pourront sceller ces matériels et véhicules ou empêcher leur fonctionnement d'une autre façon, pendant le délai fixé pour l'admission en franchise temporaire, et limiter les lieux où ils pourront fonctionner pour les besoins de la démonstration.

4. En règle générale, les autorités douanières du pays d'importation devront considérer comme suffisantes pour l'identification ultérieure des échantillons les marques qui y auront été apposées par les autorités douanières d'une Partie contractante, à la condition que ces échantillons soient accompagnés d'une liste descriptive certifiée exacte par les autorités douanières de cette Partie contractante. Des marques supplémentaires ne devront être apposées sur les échantillons que dans le cas où les autorités douanières du pays d'importation l'estimeraient nécessaire pour assurer l'identification des échantillons lors de leur réexportation. Les marques apposées sur les échantillons ne devront pas les rendre inutilisables.

5. Le délai fixé pour la réexportation des échantillons qui bénéficieront de l'exonération des droits à l'importation prévue par le présent article ne devra pas être inférieur à six mois. Après l'expiration du délai fixé pour la réexportation, les droits à l'importation et les autres sommes éventuellement exigibles pourront être perçus sur les échantillons qui n'auront pas été réexportés. Ils pourront être également perçus, sans attendre l'expiration de ce délai, sur les échantillons qui cesseront de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article.

6. Lors de la réexportation, dans le délai fixé, des échantillons importés dans les conditions prévues par le présent article, le remboursement des sommes consignées ou la libération de la caution fournie au moment de l'importation en vertu du paragraphe 2 de ce même article, sera effectué sans retard auprès de l'un des bureaux de douane situés à la frontière ou à l'intérieur du territoire qui auront été habilités à cet effet,

sous réserve, le cas échéant, de la déduction des droits et des autres sommes afférents aux échantillons qui n'auraient pas été présentés en vue de leur réexportation. Dans certaines circonstances, spéciales, les dépôts pourront être cependant restitués d'une autre manière, à la condition que cette restitution ait lieu rapidement. Chaque Partie contractante publiera une liste des bureaux de douane habilités pour ces opérations.

Article IV

Importation de matériels publicitaires en franchise des droits à l'importation

1. Chaque Partie contractante exonérera des droits à l'importations les catalogues, prix courants et notices commerciales se rapportant :

a) à des marchandises mises en vente ou en location, ou

b) à des presentations de services offertes en matière de transport ou d'assurance commerciale par une personne établie sur le territoire d'une autre Partie contractante, lorsque ces documents seront importés du territoire d'une Partie contractante quelconque à la condition que chaque envoi :

i) ne soit composé que d'un seul document, ou

ii) ne comprenne qu'un seul exemplaire de chaque document, s'il est composé de plusieurs documents, ou

iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kilogramme quel que soit le nombre des documents et des exemplaires.

L'envoi simultané d'un certain nombre de colis à différents destinataires dans le territoire d'importation ne sera pas de nature à priver ces colis de l'exonération si chaque destinataire ne reçoit qu'un seul colis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une Partie contractante ne sera pas tenue d'exonérer des droits à l'importation sur son territoire :

a) Les catalogues, prix courants et notices commerciales qui ne portent pas, de façon apparente, le nom de l'entreprise étrangère qui produit, qui vend ou qui loue les marchandises ou qui offre les prestations de services en matière de transport ou d'assurance commerciale, auxquelles se rapportent ces catalogues, prix courants ou notices commerciales ;

b) Les catalogues, prix courants et notices commerciales qui sont déclarés, pour la mise à la consommation, aux autorités douanières du territoire d'importation, en paquets groupés pour être ensuite expédiés à des destinataires distincts sur ce territoire.

Article V

Admission des films publicitaires en franchise temporaire des droits à l'importation

Sous les conditions fixées par l'article III de la présente Convention, chaque Partie contractante accordera les facilités prévues par cet article aux films cinématographiques positifs, de caractère publicitaire, d'une largeur ne dépassant pas 16 mm., lorsqu'il sera établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'il s'agit de films reproduisant essentiellement des photographies (avec ou sans bande sonore) montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées par des échantillons ou des catalogues, à la condition que ces films :

a) se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie sur le territoire d'une autre Partie contractante ;

b) soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et

c) soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important.

Article VI

Derogation temporaire aux prohibitions et restrictions

1. Aucune Partie contractante n'appliquera de prohibitions ou restrictions d'importation (autres que les droits à l'importation), que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'autres procédés, sur les marchandises en provenance du territoire d'une autre Partie contractante :

a) qui bénéficieront de l'exonération des droits à l'importation en vertu des dispositions des articles II ou IV de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de droits) ; ou

b) qui seront admises en franchise temporaire en vertu des dispositions des articles III ou V de la présente Convention (ou qui bénéficieraient de cette franchise si elles étaient passibles de droits) ;

pourvu que l'importation de ces marchandises ne donne naissance à aucun paiement sauf pour le règlement du fret et des assurances ou pour celui des services rendus dans le territoire d'importation par une personne établie dans ce territoire.

2. En ce qui concerne les marchandises qui bénéficieront de l'admission en franchise temporaire en vertu des dispositions des articles III ou V de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passible de droits), la suspension des prohibitions ou restrictions d'importation ne s'appliquera que pendant la période où l'admission en franchise temporaire est autorisée (ou serait autorisée si ces marchandises étaient passibles de droits). Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas réexportées pendant la période où l'application des prohibitions ou restrictions est suspendue en vertu da paragraphe 1 du présent article, les autorités du pays d'importation pourront prendre les mesures qui auraient été appliquées si les prohibitions ou les restrictions à l'importation n'avaient pas été suspendues. Les autorités du territoire d'importation pourront exiger à cet effet des garanties appropriées, telles que le dépôt d'un cautionnement spécial distinct de celui destiné à garantir le paiement des droits à l'importation.

3. Les dispositions de la présente Convention n'empêcheront pas une Partie contractante d'appliquer des prohibitions ou des restrictions d'importation :

a) nécessaires pour la protection de la moralité publique ou des intérêts essentiels de la sécurité ;

b) nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux ;

c) se rapportant à l'importation de l'or ou de l'argent ;

d) nécessaires pour assurer l'application des lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles l'Etat et à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction ;

e) nécessaires pour empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;

f) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;

g) nécessaires pour l'application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la mise en vente de produits destinés au commerce international.

Article VII

Simplification des formalités

1. Chaque Partie contractante réduira au minimum les formalités requises pour l'application des facilités prévues par la présente Convention.

2. Chaque Partie contractante devra publier sans retard tous les réglements édictés en cette matière afin que les personnes intéressées puissent en avoir connaissance en vue d'éviter le préjudice qu'elles pourraient subir du fait de l'application de formalités ignorées par elles.

Article VIII

Règlement des différends

1. Tout différend qui s'élèverait entre deux ou plusieurs Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera, dans la mesure du possible, réglé par voie de négociations directes entre elles.

2. Tout différend qui ne serait pas réglé par voie de négociations sera soumis à une personne ou à un organisme accepté d'un commun accord par les Parties contractantes entre lesquelles s'est élevé le différend; toutefois, si ces Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix de cette personne ou organisme, l'une quelconque d'entre elles pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre.

3. La décision rendue par la personne ou l'organisme désigné en vertu du paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes intéressées.

Article IX

Signature et ratification

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 30 juin 1953 à la signature des gouvernements de toutes les Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ainsi qu'à celle des gouvernements de tous les Etats Membres des Nations Unies ou de tout autre Etat à qui le Secrétaire général des Nations Unies aura communiqué, a cette fin, une copie de la présente Convention.

2. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des gouvernements signataires conformément à la procédure prévue par leur constitution. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article X

Adhésion

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 de l'article IX.

2. L'adhésion s'effectuera au moyen du dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article XI

Entrée en vigueur

Lorsque quinze des gouvernements visés à l'article IX auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur à leur égard le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout autre gouvernement le trentième jour qui suivra le dépôt par celui-ci de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article XII

Dénonciation

1. Lorsque la présente Convention sera restée en vigueur pendant trois années, toute Partie contractante pourra la dénoncer en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation deviendra effective six mois après la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies en aura reçu notification.

Article XIII

Application territoriale

1. Tout gouvernement pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer dans une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies que la présente Convention s'appliquera à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international et la Convention s'appliquera aux territoires désignés dans ladite notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu cette notification ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur en vertu de l'article XI si cette dernière date est postérieure.

2. Tout gouvernement qui, aux termes du paragraphe 1 du présent article, a fait une déclaration étendant la présente Convention à un territoire qu'il représente sur le plan international, pourra dénoncer la Convention pour ce territoire particulier, conformément aux dispositions de l'article XII.

Article XIV

Réserves

1. Tout Etat pourra, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considérera pas comme lié par certaines dispositions de la présente Convention spécifiées par lui.

2. En notifiant, conformément à l'article XIII de la présente Convention, que celle-ci s'appliquera à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international, tout Etat pourra faire une déclaration analogue à celle qui est prévue par le paragraphe 1 du présent article pour tous les territoires visés dans la notification ou pour l'un quelconque d'entre eux.

3. Lorsqu'un Etat formulera une réserve concernant l'un quelconque des articles de la présente Convention au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'adhésion ou de la notification prévue par l'article XIII ci-dessus le Secrétaire général des Nations Unies communiquera le texte de cette réserve à tous les Etats qui sont ou peuvent devenir parties

à cette Convention. Tout Etat qui aura signé, ratifié ou accepté cette Convention ou qui y aura adhéré avant que la réserve ait été formulée (ou, si la Convention n'est pas entrée en vigueur, qui aura signé, ratifié, ou accepté cette Convention ou y aura adhéré à la date de son entrée en vigueur) aura le droit de faire des objections contre l'une quelconque de ces réserves. Si aucun Etat autorisé à faire des objections n'a fait parvenir d'objections au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa communication (ou qui suit la date de l'entrée en vigueur de la Convention si cette date est postérieure), ladite réserve sera considérée comme acceptée.

4. Dans le cas où il recevrait communication d'une objection de la part d'un Etat qui est autorisé à en formuler, le Secrétaire général des Nations Unies notifiera cette objection à l'Etat qui a formulé la réserve en l'invitant à lui faire connaître s'il est disposé à retirer sa réserve ou s'il préfère, selon le cas, renoncer à la ratification, à l'acceptation, à l'adhésion ou à l'application de la Convention au territoire (ou aux territoires) auquel s'appliquait la réserve.

5. Un Etat qui a formulé une réserve au sujet de laquelle une objection a été faite, conformément au paragraphe 3 du présent article, ne deviendra Partie contractante à la Convention que si cette objection a été retirée ou a cessé d'être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6 de ce même article; il ne pourra revendiquer le bénéfice de cette Convention pour un territoire qu'il représente sur le plan international en faveur duquel il à formulé une réserve qui a donné lieu à une objection, conformément au paragraphe 3 du présent article, que si cette objection a été retirée ou a cessé d'être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6 ci-après.

6. Toute objection formulée par un Etat qui a signé la Convention sans la ratifier ou l'accepter cessera d'être valable si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il l'a formulée, ledit Etat n'a pas ratifié ou accepté la Convention.

Article XV

Notification des signatures, ratifications acceptations et adhésions

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, ainsi qu'aux autres Etats qui en feront la demande, les signatures, ratifications et acceptations de la présente Convention, ainsi que les adhésions à ladite Convention, il leur notifiera également la date à laquelle la Convention entrera en vigueur et toute notification reçue par lui en vertu des articles XII et XIII.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève le sept novembre mil neuf cent cinquante-deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à tous les Etats signataires et adhérents des copies certifiées conformes de cette Convention.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Butera (Caltanissetta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto-legge 17 aprile 1943, n 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 14 giugno 1956, n. 67, del Consiglio comunale di Butera (Caltanissetta), resa esecutiva il 28 giugno 1956, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e per esso all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 30 luglio 1956 in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Butera passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Vista la deliberazione 6 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'esecuzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Butera;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Butera (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 30 luglio 1956, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Registro n. 42, foglio n. 178

(83)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1957.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di Assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea costante a premio annuo;

Condizioni particolari di polizza relative alla assicurazione complementare per il pagamento immediato in caso d'invalidità del capitale assicurato;

Clausola relativa al rischio di volo, in sostituzione dell'analoga approvata nelle condizioni generali di polizza di cui al decreto Ministeriale 23 luglio 1935.

Roma, addì 21 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1957.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1958.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per l'anno 1958, disposizioni circa la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di determinare per l'anno stesso, in relazione alle effettive spese di funzionamento del predetto Ente, la misura del diritto di statistica previsto dall'art. 5, lett. *a*), del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per il 1958 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, prescritta dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il termine per la denuncia decorre dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica, da corrispondersi all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al primo comma del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 5 lett. *a*) del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è stabilito nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

a) motofurgoncini ed autovetture munite di licenza di circolazione I.G.M./OOB e di licenza al trasporto di merci in conto proprio	L. 1.000
b) motocarri di qualunque portata e autocarri e rimorchi di portata fino a q.li 5	» 2.500
c) autocarri e rimorchi di portata superiore ai 5 q.li, veicoli trattori e semirimorchi di autoarticolati	» 3.000

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di licenza di circolazione modello I.G.M./OOB per uso privato per trasporti di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella licenza di circolazione, non superiore ai cinque quintali, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Art. 4.

La denuncia deve essere effettuata sugli appositi moduli rilasciati dagli uffici dell'Ente Autotrasporti Merci.

L'Ente Autotrasporti Merci provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 dicembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1958
Registro n. 71 bilancio Trasporti, foglio n. 66. — BARNABA

(106)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1957.

Modificazioni alla nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità;

Visto il testo revisionato, in data 21 ottobre 1955, della suddetta nomenclatura doganale comune;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 31 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 143 del 25 giugno 1954; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954; 10 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1955; 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955; 16 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955; 3 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956; 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956; 9 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1956; 28 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1956; 17 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956; 2 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'11 febbraio 1957; 16 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1957 e 8 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 giugno 1957;

Vista la decisione, in data 19 novembre 1957, del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con cui, fra l'altro, sono state approvate le modificazioni concernenti la definizione della latta, la classificazione doganale delle barre e dei profilati di acciaio fino al carbonio e di acciaio legato, placcati, e la suddivisione delle rotaie, ed è stato stabilito che tali modifiche debbono entrare in vigore, per tutti i Paesi membri, il 1° gennaio 1958;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la nota *s*), relativa al capitolo ex 73 (ghisa, ferro, acciaio), inserita nella nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità con l'art. 1 del decreto Ministeriale 17 settembre 1957, è modificata come segue:

s) Latta (nn. 73.12 e 73.13):

i nastri e le lamiere con un rivestimento metallico avente un tenore di stagno pari o superiore al 97% (verniciati o meno).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 le sottoindicate voci della nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità sono modificate come segue:

73.15-A-IV Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):

1. semplicemente placcati:
   - *aa*. laminati o estrusi a caldo . . . . C.
   - *bb*. ottenuti o rifiniti a freddo . . . H.C.
2. altri . . . . H.C.

73.15-B-IV Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):

1. semplicemente placcati:
   - *aa*. laminati o estrusi a caldo . . . . C.
   - *bb*. ottenuti o rifiniti a freddo . . . H.C.
2. altri . . . . H.C.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la nota 1 alla voce 73.16.A.II.a. della nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità è modificata come segue:

La nomenclatura statistica sarà suddivisa come segue:

1. nuove, del peso per metro lineare:
   - *a*. di 20 kg. o più
   - *b*. inferiore a 20 kg.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1957.

Retribuzione media o convenzionale giornaliera da valere per gli allievi addetti ai corsi pratici di specializzazione in oleificio per capi frantoiani istituiti presso gli Istituti e le Stazioni sperimentali di olivicultura e oleificio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

Visto l'accordo raggiunto nella riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro il 28 novembre 1957 con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dell'agri-

coltura e foreste e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la determinazione della retribuzione media o convenzionale da valere per gli allievi dei corsi pratici di specializzazione in oleificio per capi frantoiani istituiti presso gli Istituti e le Stazioni sperimentali di olivicultura e oleificio;

Decreta:

Articolo unico.

La retribuzione convenzionale giornaliera degli allievi addetti ai corsi pratici di specializzazione in oleificio specificati in premessa, è fissata nella misura di lire 750.

Il predetto salario si intende comprensivo del vitto, dell'alloggio e delle somministrazioni in natura erogate agli allievi.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n 1765, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi della retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma del richiamato art. 39 e successive modificazioni.

Roma, addì 30 dicembre 1957

Il Ministro: Gui

(84)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1958.

Costituzione delle Deputazioni di Borsa valori per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1958:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Bastianelli ing. Alfredo, D'Amelio dott. Mario, Podestà dott. Carlo, Campos Venuti Ruggero, Guarino Lorenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Zapponini Alberto, per l'Istituto di emissione;

Chiaron Casoni dott. Giorgio, Ranghi rag. Mario, Porciani Silvestro Amedeo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Guida dott. Michele, Pivato prof. Giorgio, Martinelli rag. Giuseppe, Riboldi dott. Gian Paolo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Paroli cav. del lavoro Ludovico, per l'Istituto di emissione;

Lavizzari rag. Francesco, Polvara prof. Gaetano, Zevi dott. Giuseppe Adolfo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Balbis Francesco, Coda dottor Anton Dante, Libonati dott. Francesco, Ruffini cav. del lavoro nob. Carlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Bonelli rag. Ferruccio, Ferraris dott. Francesco, Cessari dott. Ugo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Neirotti dott. Guido, Fresco avv. Giovanni, Brugnoli dott. Vittorio, Amprimo dott Giorgio, Piaggio ing. Andrea Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Francardo Ferdinando, Rossi rag. Armando, Balleri Giovanni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Cannoni dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Ascarelli Emilio, D'Angelo Mario, Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dani rag. Luigi, Lami dott. rag. Francesco, Moccia dott. Giuseppe, Sanduzzi dott. Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Pastacaldi rag. Mario, Tanini dott. rag. Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni, Pettinato dott. Carlo, Salomone Salvatore, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;

De Caro Carella dott. Francesco Paolo, Di Simone prof. Vincenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Gambardella dott. Gaetano, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Manni prof. dott. Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Abbiati rag. Giuseppe, Ceccarelli rag. Vasco, Zaffiropulo rag. Dario, Visin Bruno, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Bak rag. Carlo, Monachesi Mario, Liebmann ragioniere Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Rucci dott. Romeo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido, Butti rag. Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Pellizzari dott. Placido, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Quattrone Perugini dott. Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Magni rag. Arminio, Orselli dott. Tomaso, Vecchietti Massacci dott. Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Altieri dott. Francesco, Torelli dott. Fernando, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1958

Il Ministro: MEDICI

(113)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 gennaio 1958.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Ferdinando di Puglia.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale di San Ferdinando di Puglia

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1957, è stato sciolto il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura.

Il predetto commissario, oltre ad affrontare il grave problema della disoccupazione locale, ha dovuto creare tutta una serie di provvedimenti intesi a normalizzare i servizi comunali e sistemare la situazione finanziaria dell'Ente.

E', pertanto, opportuno che l'opera da lui iniziata venga proseguita.

E' da tenere presente che non sarebbe possibile, per ragioni climatiche, la convocazione dei comizi elettorali nella corrente stagione invernale.

Rendendosi pertanto necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Foggia, addì 2 gennaio 1958

Il prefetto: DICUONZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1957, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga, ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa, prorogata di tre mesi per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Ferdinando di Puglia è prorogata di tre mesi.

Nell'incarico resta confermato il rag. Vincenzo Russo, funzionario di prefettura.

Foggia, addì 2 gennaio 1958

(85) *Il prefetto*: DICUONZO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 gennaio 1958.

Proroga della gestione commissariale del comune di Magenta.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio n. 011/6373 - *Gab. del* 3 *gennaio* 1958, *con il quale viene prorogata la gestione commissariale del comune di Magenta.*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1957, venne sciolto il Consiglio comunale di Magenta per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato il commissario straordinario per la gestione del Comune suddetto, nella persona del dott. Giuseppe Schiavone, funzionario di questa prefettura.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Magenta, è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga ulteriormente prorogata.

Nel periodo di due anni previsto dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, il Consiglio comunale di Magenta è stato infatti sciolto due volte, e, pertanto, il commissario straordinario ha dovuto porre allo studio numerose importanti questioni la cui realizzazione importa, per evidenti necessità amministrative, la continuazione della gestione commissariale fino al termine massimo consentito dalle disposizioni attualmente vigenti.

Per tali considerazioni, ritengo necessario prorogare fino ad un anno, decorrente dal 7 ottobre 1957, la gestione commissariale del comune di Magenta mediante l'unito decreto di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Milano, addì 3 gennaio 1958

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1957, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Magenta ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Schiavone, funzionario di prefettura;

Considerato che l'8 gennaio 1958 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata fino ad un anno;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Magenta, affidata al dott. Giuseppe Schiavone, è prorogata di un anno, decorrente dal 7 ottobre 1957.

Milano, addì 3 gennaio 1958

(86) *Il prefetto*: LIUTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1957, registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 198, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Re Umberto, avverso il rigetto dell'istanza di collocamento nel R.S.T., istituito in corrispondenza del ruolo organico di gruppo « C » di questa Amministrazione M.M., ed il provvedimento di licenziamento disposto nei suoi confronti.

(7157)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1957, il ricorso, in via straordinaria, proposto dal dott. Imperatrice Giovanni ed altri avverso la decisione del Ministero delle finanze con la quale furono definitivamente determinati i canoni relativi agli alloggi del fabbricato demaniale ex sottoprefettura di Brunico (Bolzano), è stato dichiarato irricevibile.

(7148)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 3196/110 in data 28 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 167) è stata determinata in via definitiva in L. 1.808.486 (lire unmilioneottocentottomilaquattrocentottantasei), l'indennità per i terreni espropriati nei confronti della ditta POLOSA Mario fu Canio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 19 novembre 1952, n. 2348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 255.287 (lire duecentocinquantacinquemiladuecentottantasette).

La predetta indennità, al netto dell'importo già liquidato in L. 632.314 con decreto Presidenziale 16 novembre 1954, e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.430.000 (lire unmilionequattrocentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 122 del 14 maggio 1957.

(7005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 16 ottobre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 183 del 24 luglio 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 16-10-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro agric. N.	Registro agric. Foglio	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-52, n. 70) Lire	Ammontare interessi arrotondato (art 6 legge 15-3-56, n 156) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	ANTONELLI Stefano fu Francesco	Santa Marinella	98.32.50	2760	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3423/1327	21-11-57	24	219	5.970.000	1.120.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	SIMONELLI Laura fu Leonardo	Castiglione d'Orcia	15.41.03	1956	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	3426/1330	21-11-57	24	220	1.015.000	170.000	Id Id	Id.
3	SIMONI Andrea fu Simone . .	Montalto di Castro	12.20.82	2724	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	3427/1331	21-11-57	24	221	1.285.000	240.000	Id Id	Id
4	SIMONI Andrea fu Simone .	Montalto di Castro	5.75.05	3584	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	3428/1332	21-11-57	24	222	660.000	125.000	Id Id	Id
5	SOCIETA' « INDUSTRIE AGRARIE », con sede in Firenze	Volterra	2.15.63	3850	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3430/1334	21-11-57	24	223	235.000	40.000	Id Id	Id
6	« NOBEL » SOCIETA' GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI, per Azioni, con sede in Milano	Orbetello	70.47.96	4165	28-12-52	19 s. o. 2	24- 1-53	3433/1337	21-11-57	24	224	2.375.000	230 000	Id. Id	Id
7	« NOBEL » SOCIETA' GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI, per Azioni, con sede in Milano	Orbetello	4.03.74	4371	28-12-52	10 s. o 9	24- 1-53	3434/1338	23-11-57	24	305	1.125.000	110.000	Id Id	Id
8	SOCIETA' IMPRESE IMMOBILIARI ITALIANE, con sede in Roma	Torrita Tiberina	16.43.67	2830	29-11-52	8 s. o. 3	12- 1-53	3436/1340	21-11-57	24	225	1.850.000	400.000	Id Id	Id

Roma, addì 9 dicembre 1957

Visto, p il *Ministro* BOTTALICO

(7041)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 18 ottobre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

I avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 180, del 20 luglio 1957

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 18-10-57	Registrazione alla Corte dei conti	Registro agric		Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952 n. 70	Ammontare interessi arrotondato (art. 6 legge 15-3-1956 n. 156) (cap nom.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	BACCHI Giulio fu Damiano	Viterbo	197 27.86	3497	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3447/1351	21-11-57	24	226	15.830.000	3.035.000	Banca Naz Lav Sede di Roma	Roma
2	CAPOROSSI Anita fu Francesco	Ischia di Castro	4.41.42	1874	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	3451/1355	21-11-57	24	227	825.000	155 000	Id Id	Id
3	CECCARELLI Tommaso fu Luigi	Gavorrano	11.81.05	2848	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3453/1357	21-11-57	24	228	1.485.000	320.000	Id Id	Id
4	INGHIRAMI Ennio, Gino, Jacopo, Paolo, fratelli, fu Pier Nello	Montecatini Val di Cecina	11.18.00	1764	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	3459/1363	21-11-57	24	229	1.240 000	275 000	Id. Id	Id
5	MARIOTTI Pietro fu Felice	Ischia di Castro	21.85.58	603	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	3460/1364	21-11-57	24	230	1.390.000	345 000	Id Id	Id
6	MAURI Chiara fu Filippo, maritata UGOLINI	Marta	33.35.36	2855	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3461/1365	21-11-57	24	231	3.785.000	715 000	Id Id	Id
7	NOCENTINI Mario e Vito fu Niccolò	Grosseto	19.89.39	2709	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	3462/1366	21-11-57	24	232	2.490.000	465 000	Id Id	Id
8	NUCCI Stefano di Ugo Foscolo	Lajatico	6.73.99	1425	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3463/1367	21-11-57	24	233	730 000	160 000	Id Id	Id
9	PISANESCHI Gino fu Giuseppe	Castiglione d'Orcia	64.90.81	848	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	3465/1369	21-11-57	24	234	1.985.000	485 000	Id Id	Id

Roma, addì 9 dicembre 1957

Visto p il Ministro DATO

(7042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,81	624,94	624,80	624,85	624,80	624,80	624,81	624,85
$ Can.	630,80	633 —	633,50	633,50	628,50	631,37	633,75	631 —	631,50	631,40
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,78	145,80	145,75	145,80	145,76	145,80	145,79	145,80
Kr. D.	90,60	90,52	90,56	90,565	90,55	90,60	90,58	90,60	90,57	90,58
Kr. N.	87,58	87,55	87,59	87,58	87,55	87,56	87,60	87,60	87,54	87,56
Kr. Sv.	120,87	120,80	120,88	120,89	120,85	120,85	120,88	120,90	120,86	120,85
Fol	165,49	165,43	165,45	165,46	165,40	165,46	165,45	165,50	165,46	165,44
Fr. B.	12,53	12,53	12,5325	12,53	12,52	12,52	12,53	12,50	12,52	12,525
Fr. Fr.	148,85	148,87	148,95	148,93	148,60	148,80	149,05	148 —	148,77	148,78
Fr. Sv. acc.	143,10	142,87	142,83	142,90	142,85	142,90	142,875	143 —	142,87	142,85
Lst.	1752,75	1752 —	1752,50	1752,375	1752 —	1752,50	1752,50	1753 —	1752,375	1752 —
Dm. occ.	148,90	148,78	148,75	148,805	148,76	148,83	148,78	148,90	148,83	148,77
Scell. Aust.	24,06	24,04	24,06	24,04125	24 —	24,05	24,05375	24,07	24,04	24,04

Media dei titoli del 10 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,40
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	80,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,675
Id. 5 % 1936	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	633,625
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	90,572
1 Corona norvegese	87,59
1 Corona svedese	120,885
1 Fiorino olandese	165,455
1 Franco belga	12,53
100 Franchi francesi	149 —
1 Franco svizzero acc.	142,887
1 Lira sterlina	1752,437
1 Marco germanico	148,792
1 Scellino austriaco	24,047

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Div. I - N. XIII/2 - 17220

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 luglio 1957, dalla signora Legisa Giovanna in Rutar fu Giovanni, nata a San Pelagio Duino-Aurisina l'11 agosto 1915, residente a Trieste in piazza tra i Rivi, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Leghissa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Legisa Giovanna in Rutar è ridotto nella forma italiana di Leghissa.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6811)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Rjavic Giovanni,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta:

Al signor Rjavic Giovanni, nato a Gorizia addì 28 novembre 1920, residente a Gorizia via Cavalleggeri di Lodi n. 5, di condizione operaio-elettricista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Rjavic » in « Riaviz ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pessotto Antonietta, nata il 13 ottobre 1921, a Pramaggiore, ed ai figli:

1) Rjavic Aurora, nata a Gorizia il 25 novembre 1942,
2) Rjavic Giordano, nato a Gorizia il 7 febbraio 1947,
3) Rjavic Maria, nata a Gorizia il 23 dicembre 1949.

Gorizia, addì 16 dicembre 1957

Il prefetto NITRI

(7201)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a cinque posti di segretario (gruppo A) ed al concorso a tre posti di coadiutore (gruppo B).

Si comunica che con decreto del Presidente del Senato in data 9 gennaio 1958, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a cinque posti di segretario (gruppo *A*) ed al concorso a tre posti di coadiutore (gruppo *B*) nel personale di ruolo del l'Amministrazione del Senato, di cui agli avvisi in data 15 dicembre 1957, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 315 del 20 dicembre 1957, è stato prorogato al 10 febbraio 1958

(114)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 9 marzo 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1957, registro n 28 Difesa Aeronautica, foglio n. 270);

Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1957, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 1957 il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1957, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 341);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

Presidente:
Gen. Isp G A s.p e. Tolino Umberto.

Membri:
Mag Gen. G.A r.i. s.p.e. Ilari Arturo;
Col G.A.r.i. s p.e. Columba Domenico;
Col G.A.r.i s.p e. La Monaca Umberto;
Col G.A r.i. s p.e Schepisi Giuseppe;
Col G A r.i. s p.e. Noto Pietro;
Col G A.r.i s p e Montuschi Emilio,
Col G A r.i s p.e Fea Giorgio,
T Col. G.A r i s.p.e Montalto Martino;
T. Col G A.r.i. s.p.e Laudadio Giuseppe;
T Col G A.r.i s p e Cammarota Enrico;
Magg G.A.r.i. s.p.e Marangoni Carlo,
Magg G.A r.i. s p e Pampanelli Gaetano,
Magg C C.r.c s p e. Lo Cascio Manlio

Segretario senza voto:
Cap. Garat s.p e Riolfo Aldo

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° dicembre 1957

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Registro n 16 *Difesa-Aeronautica, foglio n* 146 — RAPISARDA

(92)

PREFETTURA DI TREVISO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1957, n 5192 San, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1950,

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione, dott Giovanni Parisi, trasferito ad altra sede,

Visto l'art 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281.

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

Il dott Arturo Pussini, vice prefetto ispettore, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1950, in sostituzione del dott Giovanni Parisi, vice prefetto vicario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura

Treviso, addì 22 novembre 1957

Il prefetto CASTELLUCCI

(96)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n 20760 del 9 aprile 1957, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Gioia del Colle e Locorotondo,

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Decreta.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso.

Presidente:
Pani dott Giuseppe, vice prefetto

Componenti:
Cardona dott. Loris, veterinario provinciale,
Barboni prof. dott. Elio, docente in anatomia patologica presso l'Università di Perugia,
Bianchi prof dott Carlo, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Camerino,
Bavaro dott Gabriele, veterinario condotto

Il direttore di sezione dott Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Bari

Bari, addì 16 dicembre 1957

Il prefetto CAPPELLINI

(93)

PREFETTURA DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto di San Zaccaria di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 21870 del 31 dicembre 1954;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sostituito dal l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del citato decreto Presidenziale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto di San Zaccaria di Ravenna, è costituita come appresso:

Presidente:

De Victoriis Medori dott. Raffaele, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Bianchini dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Tazzari dott. Manlio, veterinario condotto.

Segretario:

Messina dott. Ugo.

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Gli esami avranno luogo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 2 gennaio 1958

Il prefetto: SCARAMUCCI

(94)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 12956 in data 26 febbraio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il successivo decreto del 16 settembre 1957, n. 56714 col quale vengono apportate modifiche al suddetto bando di concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;

Spadea prof. dott. Giuseppe, primario medico presso lo Ospedale civile di Catanzaro;

Basso prof. dott. Raffaele, primario chirurgo presso lo Ospedale civile di Catanzaro;

Tassone dott. Domenico, medico condotto.

Segretario:

Amenta dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 19 dicembre 1957

Il prefetto: NICOSIA

(95)

PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 36030 San. del 18 luglio 1957, col quale sono state dichiarate le concorrenti vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1954;

Visti i successivi provvedimenti di variazione alla assegnazione delle condotte, conseguenti alle rinunzie delle concorrenti interessate;

Considerato che la condotta ostetrica di Castel Mola si è resa vacante e occorre provvedere alla nomina della concorrente che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Basile Gigante Sebastiana è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Castelmola.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 14 dicembre 1957

Il prefetto: RUSSO

(7212)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.